

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ INTEGRATIVE AI FINI DELLA FORMAZIONE SPECIALISTICA DI AREA SANITARIA PRESSO STRUTTURE ASSISTENZIALI AL DI FUORI DELLA RETE FORMATIVA DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN ANESTESIA, RIANIMAZIONE E TERAPIA INTENSIVA E DEL DOLORE DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'INSUBRIA

TRA

L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELL'INSUBRIA, con sede legale in Varese, Via Ravasi, 2 cap. 21100, C.F. 95039180120 e P.IVA 02481820120, rappresentata dal Presidente della Scuola di Medicina, Prof. Alberto Giuseppe Passi, d'ora in poi denominata "Università";

E

L'AZIENDA DI RILIEVO NAZIONALE ED ALTA SPECIALIZZAZIONE ARNAS G. BROTZU a d'ora in poi denominato "soggetto ospitante", con sede legale in Cagliari, Piazzale Alessandro Ricchi, 1, 09121, P.IVA 02315520920 in persona del Direttore Generale, Dott.ssa Agnese Foddis, domiciliato per la carica e ai fini della presente convenzione presso la sede della medesima; congiuntamente denominate le "Parti",

PREMESSE

- Visto il D.Lgs. 17 agosto 1999 n. 368 "Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE", così come modificato dalla legge 23 dicembre 2005 n. 266;
- Visto il D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modifiche "*Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n.*

421”, e in particolare l’art. 6 “Rapporti tra Servizio sanitario nazionale ed Università”;

- Visto il D.I. 4 febbraio 2015 n. 68 avente ad oggetto il riordino delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria;

- il D.I. 13 giugno 2017 n. 402 relativo all’accreditamento delle scuole di specializzazione di area sanitaria che prevede, espressamente, la stipula di un’apposita convenzione tra Università ed enti ospitanti per lo svolgimento di periodi fuori rete formativa;

- qualora le strutture messe a disposizione facciano parte della rete formativa di un altro Ateneo, il soggetto ospitante dichiara che tali strutture non hanno raggiunto il numero massimo di medici in formazione specialistica che il potenziale formativo (in termini di posti letto, prestazioni e procedure cliniche assistenziali) permette di accogliere.

TANTO PREMESSO

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

Art. 2

Il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso S.C. Anestesia e Rianimazione, per lo svolgimento di attività integrative al di fuori della rete formativa della Scuola di Specializzazione in Anestesia, Rianimazione e Terapia Intensiva e del Dolore dell’Università, il medico specialista in formazione dott. Omar Bullita.

Art. 3

L’attività formativa del Dott. Omar Bullita ha durata di 7 mesi, a decorrere dal 05.06.2023 sino al 07.01.2024.

L'attività avrà inizio comunque a seguito del perfezionamento della stipula della presente convenzione.

Art. 4

Il soggetto ospitante per il raggiungimento delle finalità di cui alla presente convenzione mette a disposizione le strutture, i servizi logistici, il personale laureato, tecnico (paramedico e ausiliario) facente capo alla propria S.C. Anestesia e Rianimazione, strutture autorizzata e contrattualizzata con il Servizio Sanitario Nazionale.

Il medico in formazione specialistica frequenta la predetta struttura negli orari concordati con il Direttore della S.C. e comunque nel rispetto dell'art. 40 del D.Lgs. n. 368/1999 sicché sia garantita la coerenza delle attività assistenziali svolte presso la struttura con gli obiettivi didattici formativi della Scuola.

Art. 5

Nel rispetto della alternanza tra attività pratica e teorica prevista dal Consiglio della Scuola di Specializzazione, in sede di programmazione, il medico specialista in formazione svolge le attività preventivamente concordate tra il Direttore della Scuola di Specializzazione e il Direttore della S.C. Anestesia e Rianimazione dell'Azienda ARNAS G. Brotzu, mediante la stesura di un piano di formazione personalizzato.

Art. 6

La frequenza della specializzanda è finalizzata alla formazione prevista dal regolamento e dai piani didattici della Scuola di Specializzazione nonché dal piano formativo (All.1) presentato dallo specializzando stesso e ne rappresenta parte integrante; la frequenza non costituisce in alcun modo rapporto di lavoro né con l'Università né con il soggetto ospitante.

Art. 7

L'attività integrativa si svolge sotto la guida del Responsabile della S.C. Anestesia e Rianimazione, Dr.ssa Maria Emilia Marcello, individuato come tutore dal soggetto ospitante.

Art. 8

L'accertamento della regolare frequenza del medico specialista in formazione è affidato al tutore, il quale provvede a comunicare al Direttore della Scuola di Specializzazione l'avvenuta frequenza nei tempi e nei modi stabiliti dal Consiglio della Scuola stessa.

Art. 9

Lo svolgimento dell'attività integrativa è seguito e verificato dal tutore universitario, designato dal Consiglio della Scuola in veste di responsabile didattico-organizzativo. Allo scopo di mantenere qualitativamente elevata l'attività di formazione del medico specialista in formazione, il Consiglio della Scuola può individuare ulteriori strumenti per monitorare e verificare periodicamente tale attività.

Art. 10

Ai sensi e per l'effetto dell'art. 41, D.Lgs. 368/1999 e s.m.i., il soggetto ospitante provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile verso terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico specialista in formazione nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale.

L'eventuale polizza per la colpa grave potrà essere stipulata autonomamente dal medico specializzando, a propria cura e spese, secondo quanto disposto dall'art. 10 c. 3 della L. n. 24/2017.

Art. 11

Ai sensi dell'art. 2 comma 1 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, il medico specialista che

svolge attività di formazione presso le strutture del soggetto ospitante ed è esposto a rischi è equiparato ai lavoratori ai soli fini dell'adozione delle misure di prevenzione e sicurezza.

Al riguardo il Direttore Generale del soggetto ospitante (secondo il sistema di deleghe vigente nella Azienda stessa) garantisce le misure generali e specifiche per la protezione della salute del medico specialista in formazione nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione vigente in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico dello stesso, esclusivamente per le attività svolte in locali e spazi del soggetto ospitante.

Art. 12

Le Parti convengono che l'accertamento della idoneità sanitaria del medico specialista in formazione è effettuato a cura e spese della struttura sanitaria di prima assegnazione.

L'avvio della frequenza presso l'Azienda è subordinato all'avvenuta validazione, da parte del medico competente dell'Azienda stessa, della certificazione di idoneità sanitaria del medico in formazione specialistica conseguita presso la struttura sanitaria di prima assegnazione.

Il Consiglio della scuola si impegna a far sì che il medico specialista in formazione la esibisca alla Direzione Risorse Umane, prima dell'avvio della frequenza per le finalità di cui sopra.

Art. 13

L' Azienda assicura al medico in formazione che svolge attività pratica nell'ambito della presente convenzione l'accesso alla mensa, alle stesse condizioni del proprio personale strutturato e mette altresì a loro disposizione le uniformi di servizio.

Art. 14

Le Parti dichiarano di essere titolari autonomi per i trattamenti dei dati personali rispettivamente effettuati in esecuzione del presente accordo e di trattare tali dati esclusivamente per finalità connesse all'esecuzione del presente accordo, nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali. Le Parti danno, altresì, atto che i dati di cui vengono a conoscenza nell'espletamento della presente convenzione, conformemente agli obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività in oggetto, saranno trattati in conformità a quanto previsto dal D.Lgs 196/2003, come novellato dal D.Lgs. 101/2018 e dal Regolamento 2016/679/UE, con modalità manuali e/o automatizzate, secondo principi di liceità e correttezza ed in modo da tutelare la riservatezza e i diritti riconosciuti, nel rispetto di adeguate misure di sicurezza e di protezione anche dei dati particolari di cui all'art. 9 del Regolamento 2016/679/UE.

Gli specializzandi potranno accedere solo ai dati personali strettamente necessari all'espletamento del tirocinio e, per essi, è stabilito l'obbligo di riservatezza sui processi produttivi dell'Ente convenzionato e su ogni altra informazione di cui vengano a conoscenza.

Art. 15

Durante lo svolgimento dell'attività integrativa il medico specialista in formazione è tenuto a svolgere le attività disciplinate dalla presente convenzione, nei modi, tempi e luoghi indicati negli artt. 3, 4, 11, 12 e 14.

Il medico specialista in formazione deve rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

Art. 16

La presente convenzione ha durata di sette mesi, corrispondenti al periodo di formazione del Dott. Bullita Omar presso la S.C. di Anestesia e Rianimazione

dell'Azienda ARNAS G. Brotzu , per lo svolgimento di attività integrative al di fuori della rete formativa della Scuola di Specializzazione in Anestesia, Rianimazione Terapia Intensiva e del Dolore dell'Università dell'Insubria, concedendo, ai sensi del D.Lgs 368/99, l'uso gratuito dei locali, delle attrezzature e delle strumentazioni medico-sanitarie (idonee e adeguate ai sensi del D.Lgs del 09.04.2008, n. 81 s.m.i. – *Testo Unico sulla Sicurezza del lavoro*) della citata struttura complessa, con decorrenza, a norma dell'art. 3, dalla data di perfezionamento della stipula della presente convenzione.

Le Parti potranno convenire di rinnovare la convenzione con scambio di lettera.

Art. 17

E' fatta salva, per ciascuna delle Parti, la possibilità di recesso, dandone preventiva comunicazione alla controparte, a mezzo lettera raccomandata o Posta Elettronica Certificata (PEC), con almeno 30 giorni di preavviso.

In particolare, l'Università riconosce all'Azienda la facoltà di recedere in qualsiasi momento dal presente accordo per manifesto inadempimento del medico in formazione specialistica agli obblighi previsti dal contratto di formazione specialistica.

Art. 18

La presente convenzione è soggetta all'imposta di bollo a cura e spese dell'Università, nonché a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi degli artt. 5 e 39 del DPR n. 131 del 26 aprile 1986.

La presente convenzione viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e inviata a mezzo di posta elettronica certificata.

Art. 19

Le Parti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla presente Convenzione; nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, il Foro competente sarà quello di Milano.

Art. 20 – Norma finale

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si applicano le disposizioni normative vigenti in materia di formazione specialistica e in particolare il regolamento delle scuole di specializzazione di area sanitaria dell'Università.

PER UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'INSUBRIA

IL PRESIDENTE DELLA SCUOLA DI MEDICINA

(Prof. Alberto Giuseppe Passi)

PER L' ARNAS G. BROTZU

IL DIRETTORE GENERALE

Dott.ssa Agnese Foddis

Documento informatico ai sensi dell'art. 15 della L. 7 agosto 1990 n. 241 come modificato dal D.L. 18 ottobre 2012 n. 179 e dal D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate, firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82.